

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 65 DEL 11/05/2017

OGGETTO

MODIFICA STATUTO - CRPA S.P.A.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, commi 55 e 81 della Legge n. 56/2014 che determina le funzioni e le competenze attribuite al Presidente della Provincia;

Richiamato l'art. 10 dello Statuto Provinciale, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 22/07/2015, in merito alle funzioni del Presidente;

Dato atto che:

- questa Provincia detiene il 20,83% del capitale sociale della società "CRPA S.P.A."
 che ha per oggetto la conduzione di ricerche, la realizzazione e la gestione di
 servizi per i produttori agricoli, l'industria agro-alimentare e gli Enti pubblici
 competenti, con lo scopo di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale
 di settore primario e di conseguire una generalizzata diffusione delle forme più
 avanzate di agricoltura ecocompatibile;
- la società è a partecipazione mista i cui soci pubblici rappresentano l'82,63% dell'intero capitale sociale;
- con decorrenza 23 settembre 2016, è entrato in vigore il Testo Unico in materia di società partecipate dalla Pubblica Amministrazione, D.Lgs n. 175 del 19/8/2016, in attuazione dell'art.18 della Legge delega 124/2015 (Legge Madia);
- Il decreto prevede adempimenti sia a carico degli Enti Locali e della Pubblica amministrazione in genere, tra cui anche i consorzi degli Enti locali, sia a carico delle società partecipate;
- detti adempimenti comportano la necessità di adeguamento degli statuti sociali;
- la società "Crpa S.p.a." ha, pertanto, inoltrato a tutti i soci la proposta relativa alle modifiche statutarie in argomento da approvare nell'Assemblea dei soci convocata per il 12/05/2017;
- le modifiche proposte riguardano, in particolare, il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (art. 2), il numero massimo di amministratori, norme relative ai compensi dei medesimi, possibilità di ricorrere ad un vice presidente esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento (art. 21) e nuove norme sull'organo di controllo della società (art. 26 e 27);
- conseguentemente, risultano modificati gli artt. 28, 29, 33 e 36 limitatamente alla denominazione degli organi in essi citati;

Ritenuto di approvare le modifiche statutarie proposte dalla Società "Crpa S.p.a.", allegate al presente decreto, in attuazione delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016:

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dalla

Decreto N. 65 del 11/05/2017

Dirigente del Servizio Bilancio;

Visto, inoltre, l'art. 7 del D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016;

DECRETA

- di approvare le modifiche statutarie proposte dalla Società "Crpa S.p.a." in attuazione delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 175 del 19/8/2016, allegate al presente decreto;
- di autorizzare il rappresentante dell'ente ad esprimere voto favorevole alle modifiche statutarie che saranno sottoposte all'Assemblea dei soci del 12/05/2017;
- di dare atto che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- proposta modifiche statuto "Crpa S.p.A.";
- parere di regolarità tecnica.

IL PRESIDENTE F.to MANGHI GIAMMARIA

F.LO IVIANGITI GIAIVIIVIARIA
Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
(da sottoscrivere in caso di stampa) Si attesta che la presente copia, composta di n fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, Iì......Qualifica e firma

PROPOSTA MODIFICHE STATUTO C.R.P.A.

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la conduzione di ricerche, la realizzazione e la gestione di servizi per i produttori agricoli, l'industria agro-alimentare e gli Enti pubblici competenti, con lo scopo di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale di settore primario e di conseguire una generalizzata diffusione delle forme più avanzate di agricoltura ecocompatibile.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la società:

-gestisce e svolge attività e servizi <u>anche di interesse generale</u> per conto degli Enti Pubblici soci in quanto e purchè attinenti e/o specifici rispetto all'oggetto sociale;

(...); è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, in mancanza dell'indicazione del domicilio- nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 21) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, <u>a un amministratore unico o a unal</u> consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 13 (tredici) o 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

Sia la provincia di Reggio Emilia, sia il Comune di Reggio Emilia, sia la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, fino a quando partecipano alla Società, hanno diritto alla nomina di almeno un Consigliere di Amministrazione.

Partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione il Direttore, che assolve anche la funzione di Segretario.

Gli amministratori, eletti dall'assemblea anche tra i non soci, nel rispetto del principio della parità di genere, durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'assemblea dell'atto di nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi ragione della carica di uno o più membri del Consiglio, gli altri amministratori provvedono alla sostituzione ai sensi dell'art.2386 c.c.

Il Consiglio, così ricomposto, si mantiene sino alla successiva assemblea, nella quale gli amministratori cooptati ex art. 2386 verranno confermati ovvero sostituiti.

I membri così nominati dall'Assemblea restano in carica per il restante periodo, cioè sino alla scadenza di quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso venga a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio si provvede in base all'art.2386 del Codice Civile.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il vice presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Al vice presidente sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente <u>esclusivamente</u> in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi la firma del vice presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, comprese le spese sopportate per ragioni del loro ufficio, comprese le spese di dipesa e/o tutela giudiziaria e quant'altro attinente o causato da eventi e fatti che si assumano o si considerino compiuti nell'incarico sociale, con esclusione delle ipotesi nelle quali l'amministratore abbia agito o commesso l'omissione con dolo o colpa grave.

Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

E' ammessa l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

ARTICOLO 26 COLLEGIO SINDACALE ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo potrà essere individuato in un Sindaco Unico o in un collegio sindacale.

<u>In caso di organo di controllo in composizione collegiale</u>, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

(...)

ARTICOLO 27) CONTROLLO CONTABILE

Al collegio sindacale è altresì attribuito il controllo di cui all'art.2409 bis e.e. salvo che, per diversa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria o per obbligo di legge, i<u>I</u>I controllo di regolarità amministrativa e contabile <u>è affidato a un collegio sindacale o a un Sindaco Unico</u>.

La revisione legale non può essere affidata al collegio sindacale o al Sindaco Unico e viene affidata a un revisore contabile o a una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. venga affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Non possono essere inearicati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409 quinquies del codice civile.

(...)

ARTICOLO 28 AZIONE DI RESPONSABILITA'

L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori o dei sindacidell'organo amministrativo o dell'organo di controllo può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

ARTICOLO 29 DENUNCIA ALL'ORGANO DI CONTROLLO COLLEGIO SINDACALE O AL TRIBUNALE

(...)

ART. 33 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

(...)

2. In caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del<u>l'organo amministrativo</u> consiglio di amministrazione della società.

(...)

ART. 36 COMUNICAZIONI

(...)

C) Il libro delle adunanza e delle deliberazioni del collegio sindacale dell'organo di controllo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti del detto organo.

(...)



Servizio/Ufficio: Servizio Bilancio Proposta N° 2017/552

Oggetto: MODIFICA STATUTO - CRPA S.P.A.

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 09/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to DEL RIO CLAUDIA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 65 DEL 11/05/2017 MODIFICA STATUTO - CRPA S.P.A.

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 15/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.